

Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona



“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della Legge 30/12/2025, N. 199”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 27/07/2026 _____

Indice

Indice	p. 2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	p. 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	p. 3
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	p. 4
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	p. 5
Articolo 5 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	p. 5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	p. 5
Articolo 7 –Rinuncia al contenzioso pendente	p. 6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	p. 6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende l'U.O.C. Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi in carico alla U.O.C. Tributi, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale dell'entrata oggetto di definizione e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - un'ingiunzione di pagamento **notificata** entro il 31 dicembre 2023
 - un accertamento esecutivo **notificato** entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni al C.D.S., di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, la definizione è consentita esclusivamente per quelle la cui riscossione diretta è in carico al Comune ed è stabilita limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata del debito e le modalità con cui intende assolverlo: unica soluzione o soluzione rateizzata, rendendo entro il termine del **30/10/2026**

un'apposita dichiarazione. La dichiarazione va resa con le modalità ed in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet istituzionale entro il **30/09/2026**.

2. Il Comune nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31/12/2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di **ventiquattro** rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e comunque non inferiore a euro **100,00**.

L'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00 ed il piano rateale seguirà la seguente articolazione:

- la prima/unica rata avrà scadenza il giorno 31/12/2026 e le restanti rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2027.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale per l'anno 2026 (1,60%) maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetto. In tale ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

3. In caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, anche di una sola rata, il beneficio della definizione agevolata è considerato automaticamente decaduto, con la conseguente revoca della eventuale sospensione del fermo amministrativo fiscale e l'attivazione delle procedure di riscossione dell'intero debito, nonché l'impossibilità di ottenere un'ulteriore dilazione.

Articolo 5 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

2. Nel caso di pignoramento esattoriale promosso ai sensi dell'ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 l'istanza di definizione agevolata non può essere accolta e la procedura esecutiva continua fino a completo soddisfacimento.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento in unica soluzione, con scadenza **31/12/2026**.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, a condizione che alla delibera consiliare di approvazione si attribuisca l'immediata esecutività.

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.